



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

Atto N. 2899/2024

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DEI CONTROLLI PERIODICI SULLO STATO DI RIEMPIMENTO E DI CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI CONTENITORI NELLE AREE DI RACCOLTA STRADALE E DI PROSSIMITÀ DELL'ANNUALITÀ 2024 PER IL BACINO DEL GENOVESATO.

In data 13/11/2024 il dirigente AGOSTINO RAMELLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 11/2024 del 8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026 ed il Gender Equality Plan 2024-2026;

Visto il Bilancio di previsione triennale 2024-2026 approvato in via definitiva con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 34/2023 del 15 dicembre 2023;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. recante “*Norme in materia ambientale*”, che prevede la gestione dei rifiuti urbani organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati dal piano regionale e l'aggiudicazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Autorità d'Ambito;

Visto l'art. 3 bis del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 in base al quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, istituendo o designando gli enti di governo degli stessi;

Dato atto che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Richiamati:

- la legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 “*Norme in materia di individuazione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti*” – come modificata dalla Legge Regionale 7 aprile 2015, n. 12 (“*Disposizioni di adeguamento della normativa regionale*”) – ed in particolare:

l'art. 14 il quale dispone, tra l'altro, ai fini dell'organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti che:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

- la Regione individua l'ambito regionale unico, corrispondente all'intero territorio regionale, articolato in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città Metropolitana e delle tre Province liguri;
- la Città Metropolitana provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 44, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni, alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite uno specifico Piano metropolitano;
- le province organizzano i servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, sulla base di uno specifico Piano d'area;

l'art. 15 che individua Regione Liguria quale Autorità d'Ambito per il governo del ciclo dei rifiuti, operante attraverso un Comitato costituito da:

- a) il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato;
 - b) gli Assessori regionali competenti;
 - c) il Sindaco della Città Metropolitana o un suo delegato;
 - d) i Presidenti delle province o loro delegati;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", che attribuisce alla Città Metropolitana la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
 - il Piano Metropolitano in materia di ciclo dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano Direzione Ambiente n. 31/2018 del 18 Luglio 2018, recante, tra l'altro, definizione del Bacino del Genovesato, quale area ottimale d'ambito costituita dai Comuni di Arenzano, Busalla, Campo Ligure, Campomorone, Casella, Ceranesi, Cogoleto, Crocefieschi, Davagna, Fascia, Fontanigorda, Genova, Gorreto, Isola del Cantone, Masone, Mele, Mignanego, Montebruno, Montoggio, Propata, Ronco Scrivia, Rondanina, Rovegno, Rossiglione, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Tiglieto, Torriglia, Valbrenna, Vobbia;
 - il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Regione Liguria n. 14 del 25/03/2015 e successivamente aggiornato per il periodo 2021–2026 con delibera del Consiglio regionale n.11 del 19 luglio 2022;

Dato atto che:

- con riferimento particolare al Bacino del Genovesato, con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 19 del 03/06/2020 è stato scelto in via definitiva il modello gestionale ed organizzativo dell'*in-house providing* ed è stato approvato lo schema di contratto di servizio per gestione integrata rifiuti nel periodo 2021-2035 da parte della società AMIU Genova S.p.A., autorizzando il Responsabile della Direzione Ambiente alla sottoscrizione del contratto stesso;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

- in data 08/07/2020 il contratto di servizio per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il Bacino del Genovesato è stato sottoscritto dalle Parti;

Visto l'art. 1, comma 527, della legge 205/17, il quale *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato ad ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;

Visto, l'allegato A alla deliberazione ARERA 015/2021/R/RIF, *“Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”* (TQRIF) e, in particolare:

- l'art. 35, avente ad oggetto *“Obblighi in materia di continuità e regolarità del servizio di raccolta e trasporto”*, il quale prevede:
 - al punto 3 che *“Nelle gestioni che non hanno adottato sistemi di telecontrollo del livello di riempimento dei contenitori, ovvero anche laddove l'implementazione di tali sistemi non assicuri ancora un'adeguata copertura del territorio servito, il gestore della raccolta e trasporto è tenuto a predisporre un Piano di controlli periodici sullo stato di riempimento e di corretto funzionamento dei contenitori nelle aree di raccolta stradale e di prossimità, così come rappresentate nella mappatura di cui al comma 35.1, al fine di verificare la diffusione dei contenitori non sovra-riempiti”*;
 - al punto 4 che *“Il Piano di cui al precedente comma 35.3, predisposto dal gestore e approvato dall'Ente territorialmente competente, deve contenere almeno i seguenti elementi:*
 - a) *le modalità di svolgimento dei controlli;*
 - b) *la classificazione delle aree di raccolta stradale e di prossimità in relazione al rischio di sovra-riempimento dei contenitori (alto, medio e basso), valutato anche sulla base delle segnalazioni di disservizi e dei reclami ricevuti;*
 - c) *la frequenza dei controlli, commisurata al livello di rischio di cui alla lettera b)”*;
- l'art 40, con il quale viene definito l'indicatore relativo alla diffusione dei contenitori della raccolta stradale e di prossimità non sovra-riempiti rispetto ai contenitori presenti sul territorio;
- l'art. 58, avente ad oggetto *“Comunicazione all'Autorità e all'Ente territorialmente competente, pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti”* il quale al punto 9 prevede che *“In relazione al livello di riempimento dei contenitori della raccolta stradale e di prossimità, con riferimento all'anno precedente alla comunicazione, il gestore della raccolta e trasporto è tenuto a comunicare:*
 - a) *il numero di controlli effettuati, sulla base di quanto previsto nel Piano di controlli periodici sullo stato di riempimento e di corretto funzionamento delle aree di raccolta stradale o di prossimità di cui all'Articolo 35.3;*
 - b) *il numero di aree di raccolta stradale e di prossimità oggetto di controllo*



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

rispetto al totale delle aree di raccolta rappresentate nella mappatura di cui all'Articolo 35.1;

- c) *il valore medio del rapporto, calcolato per ogni singola ispezione, tra il numero di contenitori della raccolta stradale e di prossimità non sovra-riempiti e il totale dei contenitori oggetto di ispezione.*"

Viste:

- la nota prot. n. 12611/23 del 31/10/2023 (assunta al protocollo di Città Metropolitana n. 61472 di pari data) con la quale il Gestore affidatario del servizio AMIU Genova S.p.A. ha presentato una prima proposta di *Piano di controlli periodici sullo stato di riempimento e di corretto funzionamento dei contenitori nelle aree di raccolta stradale e di prossimità* per il bacino del Genovesato;
- la nota prot. n. 67763 del 28/11/2023 con la quale Città Metropolitana ha formulato osservazioni e richieste di integrazione al documento proposto;
- la nota prot. n. 15482 del 27/12/2023 (assunta al protocollo di Città Metropolitana n. 73973 di pari data) con la quale è stata fornita risposta alla nota prot. n. 67763 del 28/11/2023;

Atteso che nella nota prot. 12611/23 del 31/10/2023 (assunta al protocollo di Città Metropolitana n. 61472 di pari data) il Gestore ha dichiarato che *"Il Piano di controlli periodici sullo stato di riempimento proposto prevede, per quanto sopra evidenziato, le seguenti frequenze di verifica commisurate al livello di rischio sovra riempimento: Aree ad alto rischio: 4 volte anno; Aree a medio rischio: 3 volte anno; Aree a basso rischio: 2 volte anno. Le verifiche potranno essere svolte anche attraverso estrazione di campione ritenuto significativo, non inferiore al 10% del totale postazioni rispetto all'elenco delle stesse in Allegato 1"*;

Considerato che, in esito all'attività di analisi e verifica dei documenti presentati, il *Piano di controlli periodici sullo stato di riempimento e di corretto funzionamento dei contenitori nelle aree di raccolta stradale e di prossimità* per i Comuni del Genovesato, e in particolare per il Comune di Genova solo quello relativo al Municipio IX Levante, risultano coerenti al sistema di raccolta implementato;

Rilevato, inoltre, che gli stessi documenti presentati risultino genericamente coerenti con la delibera ARERA 15/2022/R/RIF, ed in particolare con quanto previsto all'articolo 35.3 e 35.4;

Ritenuto pertanto di approvare i piani presentati e relativi allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

Richiamata la determina n. 2352/2022 con la quale è stata conferita al Dott. Agostino Ramella la nomina di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per il contratto in essere del bacino del Genovesato, ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta di non essere in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 1 comma 42 Legge 190/2012, nonché del PTPCT 2024-2026 della Città Metropolitana di Genova, e che non sono pervenute segnalazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi che comportino l'astensione ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, con riferimento a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, ivi compreso il responsabile del procedimento;

Dato atto inoltre che nel presente procedimento si è operato nel rispetto della normativa sulla privacy, con particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Mauro Pastrovicchio, responsabile del



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento non ha implicazioni contabili o finanziarie;

DISPONE

per i motivi specificati in premessa che devono ritenersi integralmente richiamati:

- 1) di **approvare** il "*Piano di controlli periodici sullo stato di riempimento e di corretto funzionamento dei contenitori nelle aree di raccolta stradale e di prossimità*" per i Comuni di Arenzano, Busalla, Campo Ligure, Campomorone, Casella, Ceranesi, Cogoleto, Crocefieschi, Davagna, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Isola del Cantone, Masone, Mele, Mignanego, Montebruno, Montoggio, Propata, Ronco Scrivia, Rondanina, Rovegno, Rossiglione, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Tiglieto, Torriglia, Valbrevenna, Vobbia, e per il Municipio IX Levante del Comune di Genova, costituiti dai documenti allegati al presente atto e denominati: "Piano di controllo MUNICIPIO IX LEVANTE – GENOVA", "Piano di controllo – Comuni Genovesato", "Classificazione aree in relazione al rischio", "Piano di controllo riempimento contenitori – GENOVA", parte integrante e sostanziale del presente atto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - (a) nell'ambito del Piano di controlli periodici sullo stato di riempimento di cui al punto 1 relativo ai Comuni del bacino del Genovesato diversi da Genova, AMIU Genova S.p.A. dovrà garantire le seguenti frequenze minime di verifica commisurate al livello di rischio sovra riempimento: Aree ad alto rischio: 4 volte anno; Aree a medio rischio: 3 volte anno; Aree a basso rischio: 2 volte anno;
 - (b) AMIU Genova S.p.A. dovrà assicurare che le verifiche previste dal Piano di cui al punto 1) siano svolte su un campione ritenuto significativo, comunque non inferiore al 10% del totale delle postazioni riportate negli allegati al presente atto;
- 2) che AMIU Genova S.p.A., entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto, **produca** aggiornamento per l'annualità 2025 dei *Piani di controlli periodici sullo stato di riempimento e di corretto funzionamento dei contenitori nelle aree di raccolta stradale e di prossimità* per tutti i Comuni del Bacino del Genovesato, nonché quelli relativi a ciascun Municipio del Comune di Genova;
- 3) di **riservare** a Città Metropolitana la possibilità di richiedere l'aggiornamento dei piani approvati col presente atto al fine di garantire coerenza degli stessi con la regolazione ARERA pro-tempore vigente;
- 4) di **dare atto** che i documenti di cui al punto 1) sono agli atti e disponibili presso la Direzione Ambiente di questa Amministrazione;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

5) di **trasmettere** il presente atto:

- ad AMIU Genova S.p.A.
- ai Comuni del Bacino del Genovesato.

Modalità e termini di impugnazione

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

**Sottoscritta dal Dirigente
(AGOSTINO RAMELLA)
con firma digitale**